

CAGLIARI, 5 giugno 2018

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto il referto arbitrale del direttore di gara Sandro Piras del 29.05.2018, arbitro regionale, tessera n. 772423, designato a dirigere l'incontro del 7° trofeo regionale organizzato dalla Società Sa Teula Ghilarza, svoltosi in Ghilarza il giorno 29.05.2018;
- considerato che dal punto di vista procedurale, l'istanza in questione è da ritenersi ricevibile e tempestiva giacché inoltrata in ossequio alla forma e al termine contemplati del Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.) della F.I.B.;

PREMESSO CHE

- viene sottoposta all'attenzione di questo Giudice Territoriale la condotta posta in essere dal tesserato Salvatore Saccettu tessera n. 460977 della società Comunale Settimo durante il predetto incontro;
 - dall'esame del rapporto si evince che il tesserato Saccettu ha tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni regolamentari perchè irrispettoso, offensivo e provocatorio ed a tratti minatorio creando disturbo alla competizione; nello specifico, si rivolgeva ad un avversario proferendo le seguenti parole *"Walter, adesso, hai rotto, ti stai comportando da coglione"*;
 - solo a seguito dell'intervento del Direttore di Gara, la gara poteva riprendere il suo svolgimento;
- visto lo Statuto della Federazione Bocce,
- visto il Codice di comportamento sportivo,
- visto il Regolamento di Giustizia e disciplina,

CONSIDERATO CHE



- la condotta del sig. Salvatore Saccettu è meritevole di sanzione in quanto integra le fattispecie previste dall'art. 61, comma 3, lettere a), d, f,g, (violazioni che anche considerate singolarmente sono meritevoli di sanzione)

così come sussiste la responsabilità della Comunale Settimo ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 7.

Per questi motivi

Dato atto che i fatti descritti, anche a seguito di compiuta istruttoria, appaiono provati,

APPLICA

- a. a Sacceddu Salvatore, (tessera n. 460977), in quanto autore dei fatti, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettere b e c, e comma 6, la sanzione minima della squalifica per mesi due, atteso che, all'esito dell'incontro, il tesserato Sacceddu ha manifestato una volontà conciliativa;
- b. alla Società Comunale Settimo, la multa di € 200,00 ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera b.

Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 5 giugno 2018

(Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

